SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA -

13a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente Pag. 2, 4, 7 e passim
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'am-
biente 4, 8, 10 e passim
Bosco (DC), relatore alla Commis-
sione 2, 4, 5 e passim
CUTRERA (PSI) 4, 5, 7 e passim
FABRIS (DC) 3, 7, 8 e passim
NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici 6, 11, 12 e passim
Specchia (MSI-DN) 4, 9, 14 e passim
TORNATI (PCI) 3, 5, 6 e passim
TRIPODI (PCI)

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti presentati, vorrei fare una proposta di carattere metodologico. Quasi tutti gli emendamenti devono essere sottoposti al parere della 1ª e della 5ª Commissione, prima che si possa procedere ad approvarli o respingerli. In considerazione di ciò, potremmo procedere all'illustrazione delle varie proposte, verificando, con un lavoro quasi da Comitato ristretto, la possibilità di accordo sui singoli emendamenti. In tal modo potremmo inviare alla Commissione bilancio e alla Commissione affari costituzionali per il parere solamente gli emendamenti che dopo questo primo esame venissero mantenuti.

Bisogna anche tener presente che con ogni probabilità non potremo concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna. Propongo quindi di limitarci all'illustrazione degli emendamenti, avviando una discussione che evidenzi le posizioni dei vari Gruppi.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, concordo sulla procedura da lei suggerita.

Preliminarmente desidererei introdurre un altro argomento. Il ministro Maccanico ci ha informato questa mattina della disponibilità del Governo a considerare la possibilità di modificare il disegno di legge al nostro esame, aggiungendo disposizioni integrative alla legge 19 marzo 1990, n. 57, contenente norme per la difesa del mare Adriatico. Le motivazioni di questa proposta appaiono sufficientemente valide: basta rileggere il testo della legge n. 57 come è stato approvato qualche settimana fa per rendersi conto, anche alla luce delle modifiche che stiamo per apportare alla legge n. 183, della necessità di tale integrazione. Essendo le due materie del tutto analoghe, possono benissimo essere trattate dallo stesso testo.

Pertanto, se i Gruppi sono d'accordo, potremmo introdurre un titolo II al disegno di legge al nostro esame, di modo che quest'ultimo rechi il titolo: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della

difesa del suolo, ed alla legge 19 marzo 1990, n. 57, sulla difesa del Mare Adriatico».

FABRIS. Signor Presidente sono assolutamente d'accordo sull'impostazione data dal relatore, ma vorrei ribadire l'opportunità, anzi la necessità di integrare la normativa sull'Autorità per l'Adriatico contenuta nella legge citata n. 57 del 1990. Tale normativa venne approvata con estrema urgenza, comportando finanziamenti per interventi di emergenza: allora non potemmo lavorare in modo ottimale, specie per quanto riguarda le norme relative all'Autorità di bacino. Il fatto di unire le integrazioni a queste due leggi nel provvedimento al nostro esame più che utile mi sembra doveroso, visto che tutto sommato i bacini che sfociano nell'Adriatico sono anch'essi interessati dagli effetti prodotti dalla legge sulla difesa del suolo.

Quindi sono d'accordo che venga approvato il titolo II; nel contempo il Governo e i parlamentari avranno la possibilità di valutare bene se è il caso di dare a questa autorità di bacino la stessa impostazione delle altre autorità di bacino. Bisogna tener conto che, tutto sommato, è una autorità di bacino diversa e bisogna vedere se non è il caso di approvare qualche provvedimento specifico in considerazione della sua particolarità. Pertanto sono d'accordo con le proposte formulate dal relatore Bosco.

TORNATI. Non nascondo le forti preoccupazioni del nostro Gruppo per l'avvio della discussione che, come tutti ricordano, è iniziata molto tempo fa con ripetute dichiarazioni tinte di profondissimo scetticismo dei ministri Ruffolo e Prandini sull'applicabilità della legge. Già allora queste dichiarazioni ci fecero sperare male relativamente alle intenzioni del Governo per una applicazione rapida della legge.

I fatti successivi ci hanno dato e ci stanno dando molta ragione. Il disegno di legge del Governo ha accentuato questa preoccupazione, la mole degli emendamenti della maggioranza l'ha ulteriormente confermata e per le forti apprensioni che abbiamo sulla sorte della legge non abbiamo presentato alcun emendamento, nè lo presenteremo.

Da tutta questa vicenda onestamente traggo ulteriore conferma alla mia interpretazione sul perchè non si riuscì mai ad approvare la legge sulla difesa del suolo. Avevo precise idee che trovano conferma: si tratta di una legge scomoda che obiettivamente rompe troppe logiche. Allora, di fronte al pericolo che con tutte queste iniziative si voglia ulteriormente rinviare l'applicazione e l'avvio della legge, siamo costretti a mettere le mani avanti ancora una volta proprio perchè siano chiari i rapporti tra la maggioranza e la minoranza.

Non so come proseguirà l'esame, non conosco neanche la portata degli emendamenti che ho visto solo stamattina; sono convinto che una parte di essi serve a rendere più funzionale la legge, però ho già visto le proposte del Governo e in esse c'è ben altro che una esigenza di funzionalità. Essi sono di sostanza e tendono ad intaccare quella organicità che la legge aveva, sfrangiandosi verso direzioni che non condividiamo.

La nostra disponibilità esiste, però all'interno di questa valutazione politica che ritengo sia ben chiara.

13^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1990)

Infine, vorrei far presente al Presidente che alle 10 comincia in Aula il dibattito sul bicameralismo e da parte nostra sarebbe poco serio non partecipare a un dibattito di cui la stampa si è ampiamente occupata e al quale personalmente vorrei partecipare. Mi sembrerebbe improprio che mentre si discute di un problema simile la Commissione svolga un lavoro che è certamente importante ma non quanto quello che si svolge in Aula. Pertanto chiediamo che i lavori della Commissione vengano sospesi per poter partecipare alla seduta dell'Assemblea.

SPECCHIA. Per quanto riguarda la mia parte politica siamo d'accordo per apportare alcune modifiche al provvedimento in esame, come è stato detto anche la scorsa settimana, per rendere concretamente applicabile la legge n. 183. Tuttavia non siamo d'accordo ad allargare eccessivamente il discorso, perchè altrimenti i tempi diventerebbero lunghi e l'argomento si complicherebbe.

In tal senso siamo disponibili ad esaminare questo ed altri emendamenti che saranno presentati, ma sempre nello spirito di apportare modifiche essenziali.

CUTRERA. Per parte mia non rinvierei la seduta della Commissione al pomeriggio perchè molti di noi sono impegnati in altre Commissioni.

Del resto avevamo programmato i nostri lavori essendo già a conoscenza del calendario dell'Aula.

PRESIDENTE. Comprendo le sue ragioni, però c'è la richiesta del senatore Tornati.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, rispetto a quanto ho ascoltato fino ad ora, a nome del Governo devo ricordare che il provvedimento in esame è di fondamentale importanza. Invito i colleghi del Senato a tener conto del fatto che la proposta del Governo è strumentale, in quanto condizione necessaria per l'attuazione della legge n. 183. Entro questi limiti ci si deve attenere perchè altrimenti si evidenzierà una serie di difficoltà tale da bloccare proprio il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. A tale scopo invito i proponenti a ridurre al minimo indispensabile le proposte di modifica, pervenendo, se possibile entro la fine della settimana in corso, all'approvazione del disegno di legge n. 2218.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi sembra che il discorso sia già stato affrontato in sede di riunione dell'Ufficio di Presidenza, al momento di decidere il calendario. In quella sede avevamo valutato che la partecipazione al dibattito odierno in Aula, per ascoltare una relazione che tutti conosciamo, che è stata letta e discussa già nei vari Gruppi, non sarebbe stata tanto necessaria. Non ci si può lamentare sui ritardi di applicazione della legge n. 183 e poi trovare ogni scusa per rinviare l'esame delle modifiche necessarie alla sua attuazione. Credo sia invece necessario continuare la nostra riunione senza inutili interruzioni.

PRESIDENTE. Come Vice presidente, senatore Bosco, lei sa benissimo che di fronte a una simile richiesta da parte di un Gruppo non

posso che sospendere i lavori. Tutt'al più posso proporre di riunirci nuovamente dalle 12 alle 14.

TRIPODI. Riconfermo la nostra volontà di partecipare al dibattito in Aula sul bicameralismo. Da tale punto di vista, non capisco come possa essere applicabile anche la sua proposta, signor Presidente: non è detto che alle 12 il dibattito in Aula sia terminato.

CUTRERA. All'inizio di questa seduta, il Presidente ha proposto di avviare il dibattito sugli emendamenti, per comprendere l'orientamento delle varie forze politiche. Si tratta di una proposta più che ragionevole, specie considerato che i vari emendamenti dovranno essere inviati alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente per l'espressione del parere.

Bisogna avere ben chiaro, a mio avviso, che con queste proposte di rinvio non si fa altro che spostare in avanti l'applicazione della legge n. 183, i cui termini erano stati fissati nei 90 giorni successivi alla sua approvazione e sono peraltro già scaduti. Chi agisce in modo tale da impedire l'avvio delle operazioni in tempi adeguati deve assumersi la responsabilità del suo comportamento.

TORNATI. Non voglio certo riaprire la discussione generale sulla legge per la difesa del suolo, ma devo rilevare che è assurdo quanto viene qui affermato: sembra che gli schemi previsionali non partano per colpa nostra. Non accetto una simile interpretazione dei fatti. Il Governo ha sempre affermato che le nostre previsioni negative erano tutte fantasie, che tutto andava per il meglio, rispettando tempi e programmi. Fino a pochi giorni fa tutto funzionava bene ed oggi sorgono i problemi. Sappiamo invece benissimo che i problemi sorti sono esclusivamente di natura politica. Ad ogni modo il mio Gruppo si riserva di far conoscere alla Presidenza se accetta di tornare a riunirsi alle ore 12 oppure di mantenere la convocazione pomeridiana per le ore 15.

BOSCO, relatore alla Commissione. Chiedo formalmente di non sospendere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Come ho già detto, di fronte alla richiesta di un Gruppo di sospendere i lavori per partecipare alla seduta dell'Aula, il Presidente non può che prendere atto.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

(I lavori vengono sospesi alle ore 10,15 e sono ripresi alle ore 12,15).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti, che tuttavia non possiamo votare perchè vanno rimessi alle Commissioni competenti per il parere.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso, su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali"».

1.1 IL GOVERNO

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'emendamento è finalizzato ad assicurare la presenza anche del Ministro della sanità, che ne ha fatto esplicita richiesta, condivisa dal Governo, nel Comitato dei ministri.

BOSCO, relatore alla Commissione. Sono contrario a questo emendamento perchè non mi sembra consono al criterio che in qualche modo ha guidato il procedimento di formazione della legge n. 183, che comporta di mantenere il più possibile snello questo Comitato che ha una valenza certamente importante e che non possiamo allargare a tutto il Governo. Non trovo la motivazione per inserire anche il Ministro della sanità all'interno di questa struttura.

TORNATI. Volevo far notare che un po' tutto il testo di base del Governo tende ad aggiungere la presenza, qua e là, di Ministri. Il testo del Governo aveva già aggiunto il Ministro degli affari regionali e quello dei beni culturali e ambientali e questo, proposto con l'emendamento, sarebbe il terzo in più.

Una filosofia di allargamento porta a ridurre il significato di questo Comitato.

BOSCO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'inserimento del Ministro degli affari regionali esso ha una sua spiegazione nel senso che l'attività complessiva si svolge tra poteri dello Stato e delle Regioni.

Per quanto riguarda l'inserimento del Ministro per i beni culturali e ambientali sappiamo che all'interno dei bacini ci sono problemi che possono riferirsi a questo settore anche se in maniera ridotta. Francamente i problemi sanitari hanno una valenza di carattere generale ma non mi sembrano caratterizzati per bacini e quindi non

trovo alcuna motivazione per l'inserimento del Ministro della sanità in questo Comitato.

CUTRERA. Possono nascere differenze di opinione difficili da valutare con obiettività. Se il criterio è quello dell'integrazione delle competenze, tuttavia va contemperato con la snellezza dell'organismo e allora occorre esaminare se inserendo il Ministro della sanità, quello per gli affari regionali, quello per i beni culturali non si debbano escludere altri Ministri come quello per il coordinamento della protezione civile che abbiamo sempre ritenuto avere competenze di secondo intervento, cioè non inserite tipicamente nel Comitato dei ministri. Si apre una discussione particolarmente delicata e difficile da risolvere.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato presentato dal Governo che non ha alcuna intenzione di ritirarlo, pertanto verrà sottoposto al parere della 1ª Commissione.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Art. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- «3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:
- "1. L'Autorità per l'Adriatico, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, oppure da altro Ministro membro dell'Autorità per l'Adriatico, ed è composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, dell'ambiente, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto"».

FABRIS

FABRIS. Ho già illustrato questo emendamento stamattina e fa parte di un complesso di emendamenti volti a inserire il problema dell'autorità di bacino dell'Alto Adriatico all'interno di questo disegno di legge.

Stamattina il relatore ha osservato che sarebbe più opportuno eventualmente farne oggetto di un titolo a parte, per esempio un titolo II in cui si valuti questo problema in termini globali.

Nel corso di una serie di consultazioni che sono avvenute in via informale, è stato fatto presente che ci sono alcuni problemi derivanti dalla necessità di contemperare l'attività di questo organismo, con

quelle che riguardano le autorità di bacino in genere. Ritengo importante tener presente l'esigenza di affrontare questo tema perchè non è più dilazionabile.

Ora, vorrei sentire dal Governo se c'è la possibilità di una sua proposta in ordine a questo tema; posto e considerato che si deve dare una risposta al problema, allora si tratta di vedere se intendiamo farlo in questa sede o se intendiamo farlo in sede diversa. Prima di esprimere una mia valutazione su tutti questi emendamenti, che tutto sommato si illustrano da soli, vorrei avere dal Governo un orientamento più preciso e puntuale.

TORNATI. Leggo soltanto ora il testo di questo emendamento ed è difficile coglierne immediatamente la sostanza; che cosa propone? Introduce altri Ministri?

FABRIS. No, questo emendamento precisa chi presiede praticamente l'Autorità dell'Adriatico; mentre il testo precedente aveva una formulazione un po' confusa, qui è molto più puntuale, ma non c'è nessuna variazione di sostanza e di rilievo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il problema è reale perchè si tratta di dotare l'Autorità del bacino per l'Adriatico di una sua funzionalità, che si esprime non soltanto in una assimilazione del Segretario generale agli altri, ma anche in una dotazione di organico per questa segreteria che le permetta di svolgere i compiti previsti dalla legge. Però tutti sanno che i poteri e le funzioni dell'Autorità di bacino per l'Adriatico sono diversi dai poteri e dalle funzioni delle altre autorità di bacino. Allora per fare questa verifica, cioè per vedere come modulare la segreteria e come dare rilievo alla figura in questione, credo che il Governo abbia bisogno di un minimo di riflessione.

In questa prospettiva, anche a nome del collega del Ministero dei lavori pubblici, chiedo al senatore Fabris di ritirare gli emendamenti, con l'impegno del Governo, anche durante la discussione che non potrà esaurirsi nel corso di questa settimana, di verificare i problemi funzionali e le coperture finanziarie necessarie al conseguimento di questi obiettivi, in modo da trovare qui un accordo soprattutto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha una funzione specifica in questo campo, e con il Ministero del tesoro per la copertura.

Come Governo siamo in grado di presentare emendamenti precisi anche nel corso del dibattito, altrimenti per la legge n. 57 del 1990, possiamo cercare la stessa norma strumentale che stiamo varando per la legge n. 183.

Mantenere gli emendamenti del senatore Fabris (sul cui contenuto il Governo concorda) rischia di appesantire l'iter del disegno di legge rendendone più difficile l'attuazione. In questo senso prendiamo l'impegno di verificarli anche in tempi strettissimi; comunque, se non dovessero essere accolti in questo disegno di legge, dovrebbero essere ripresentati in un nuovo disegno di legge che il Governo si impegna a presentare.

BOSCO, relatore alla Commissione. Prendo atto della dichiarazione del Governo, però vorrei proporre, al termine dell'esame degli

emendamenti relativi all'integrazione della legge n. 183, di valutare tutti assieme con il Governo la possibilità di coordinare le integrazioni della legge n. 183 con quelle relative al bacino dell'Adriatico. Se questo non dovesse essere possibile, resterebbe in piedi l'impegno del Governo di proporre al Parlamento un provvedimento analogo a quello che stiamo esaminando.

SPECCHIA. Quindi potremmo accantonare per il momento tutti gli elementi che si riferiscono a questo argomento.

BOSCO, relatore alla Commissione. Sì, verrebbero ritirati e poi eventualmente riproposti.

PRESIDENTE. Naturalmente questa decisione spetta al senatore Fabris.

TORNATI. Sono le stesse considerazioni fatte sulla legge n. 183, con la differenza che la legge sull'Autorità dell'Adriatico l'abbiamo fatta in una seduta con una sostanziale convergenza di vedute e perchè avevamo alle spalle l'impianto della legge n. 183, invece, abbiamo impiegato 20 anni a fare la legge n. 183.

FABRIS. Udite le considerazioni fatte, accetto di ritirare i miei emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'articolo 1. Passiamo all'articolo 2:

Art. 2.

- 1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:
- «b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonchè dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».
- 2. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:
- «e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione (ANBI);».

13^a COMMISSIONE

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Tornati, un emendamento tendente a sopprimere il comma 2.

TORNATI. Per noi questo comma è inaccettabile perchè si continua con una pervicacia piuttosto fuori luogo a confondere i ruoli istituzionali, i comuni, le province e le comunità montane, con altre cose che non vi hanno nulla a che fare.

Già nella legge n. 183 forzature in tal senso sono state fatte, introducendo in Aula queste figure in punti significativi dell'assetto istituzionale e qui si ritorna alla carica: per noi questa intrusione è assolutamente inaccettabile e pertanto proponiamo la soppressione del comma 2.

BOSCO, relatore alla Commissione. Il relatore è contrario a questo emendamento.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'accordo era che noi avremmo valutato tutti gli emendamenti per inviare poi alla 1ª e alla 5ª Commissione quelli per i quali risultasse obbligatorio il parere di queste due Commissioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3. Ricordo che il testo dell'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
- «3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, nonchè il Dipartimento per il Mezzogiorno».
- 2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
- «2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

- 30° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1990)
- 3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
- «3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle Regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

Il senatore Cutrera ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al comma 1, dopo le parole: «risanamento ambientale», le parole: «e il servizio valutazione impatto ambientale».

CUTRERA. Si tratta di una proposta tendente ad inserire un servizio del Ministero dell'ambiente in aggiunta a quello specificato. Accanto al servizio di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento ambientale propongo di aggiungere anche il servizio di valutazione impatto ambientale.

BOSCO, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con questa proposta.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, l'emendamento del senatore Cutrera non richiede il parere della 1^a e della 5^a Commissione.

Segue un emendamento del Governo tendente a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 3 con i seguenti:

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero per il coordinamento della protezione civile e uno del Ministero della sanità. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al

risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, ovvero da sottosegretari delegati, dai presidenti delle giunte regionali delle Regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il principio è sempre lo stesso: era prevista la partecipazione dei funzionari del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'ambiente e di quello dell'agricoltura e in aggiunta a questi sono inseriti i funzionari dei Ministeri della sanità e della protezione civile; si prevede anche l'intervento di funzionari del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, il cui Ministro fa parte dell'apposito comitato.

Il Ministro mi ha trasmesso a nome del Governo questi emendamenti ed io li sto riproponendo alla Commissione, anche se mi rendo conto delle osservazioni di segno contrario formulate dagli intervenuti su una proposta analoga.

BOSCO, relatore alla Commissione. Sono contrario per gli stessi motivi evidenziati in relazione all'emendamento all'articolo 1.

TORNATI. Con tale proposta si verifica proprio una di quelle eventualità sulle quali avevamo sollevato le nostre preoccupazioni. Peraltro, va osservato che l'unitarietà non deve essere per forza manifestata con la presenza fisica di questo o quel rappresentante dei vari Ministeri. Il Governo può agire unitariamente sui piani di bacino e c'è la possibilità di ricorrere a tutte le istituzioni pubbliche. Penso che se riapriamo il dibattito su questo aspetto, che era uno dei più controversi e delicati, corriamo il rischio di rimettere in discussione l'intero provvedimento.

CUTRERA. Confermo quanto ho detto in precedenza, anche perchè a mio parere la legge n. 183 non ha avuto ancora attuazione e modifiche come quella proposta dovrebbero conseguire ad una verifica pratica delle esigenze e non a rilievi di natura nominalistica sulle varie presenze.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Fabris, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 3 il seguente comma:

«L'Autorità per l'Adriatico può avvalersi, tramite il proprio Segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal quarto comma dello stesso articolo 9».

FABRIS. Ritiro questo emendamento.

30° Resoconto sten. (23 maggio 1990)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 3.

Segue un emendamento del relatore tendente ad inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo 3-bis:

Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca i Presidenti delle Regioni interessate.

Trascorsi 30 giorni e perdurando il mancato raggiungimento dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il Comitato istituzionale di bacino ed il Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera *a*)».

BOSCO, relatore alla Commissione. L'articolo aggiuntivo tende a sostituire il comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 183, prevedendo che qualora l'intesa tra le Regioni territorialmente competenti, per la formazione del Comitato istituzionale per il piano di bacino, per la programmazione degli interventi, per le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative e così via, non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver convocato i presidenti delle Regioni interessate e trascorsi 30 giorni senza che l'intesa venga raggiunta, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tanto il Comitato istituzionale di bacino quanto il Comitato tecnico.

TORNATI. Il mio emendamento è nello stesso spirito anche se viene formulato in modo diverso, forse in termini più rispettosi (non perchè l'emendamento del relatore non lo sia) dei rapporti tra Governo e Regioni. Esprimo lo stesso concetto in modo simile a quello che aveva fatto il senatore Cutrera quando abbiamo discusso della legge. Do lettura dell'emendamento da me presentato:

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3-bis:

«Art. 3-bis.

Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, istituisce il Comitato istituzionale ed il Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)"».

Riguardo la convocazione dei Presidenti alla fine, nella pratica, si verificherà la stessa cosa, tuttavia la proposta del relatore sottintende un rapporto gerarchico che invece non esiste e non deve esistere, mentre

esiste un potere sostitutivo che è ben altra cosa. Questa convocazione mi fa un po' pensare al capufficio che chiami i suoi dipendenti.

Sulla sostanza siamo d'accordo, comunque si stratta di trovare una formulazione più consona per i livelli istituzionali diversi.

SPECCHIA. Per la mia parte politica ritengo che ambedue gli emendamenti non siano da prendere in considerazione perchè rappresentano solo un allungamento dei tempi. I tempi non sono fissati: nell'emendamento Tornati si lasciano all'indeterminatezza, mentre nell'emendamento del relatore si parla di 30 giorni dalla convocazione del Presidente. Secondo me si tratta di un allungamento dei tempi, mentre in realtà abbiamo bisogno di tempi rapidi.

CUTRERA. Ritengo importante questa modifica perchè adempie al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 20 febbraio 1990. Tra le due formule preferirei quella più rigorosa – tanto più in presenza di un invito della Corte costituzionale – cioè quella che pone un termine. Una diffida è la forma normale di una messa in mora negli atti amministrativi, pertanto ritengo si possa trovare facilmente una soluzione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Proporrei ai presentatori di trovare una soluzione concordata visto che i due emendamenti non sono così distanti.

BOSCO, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

TORNATI. Troveremo una soluzione comune.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente emendamento proposto dal senatore Tornati:

All'articolo 4 inserire il seguente nuovo comma:

- «2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
- "4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le Regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotta gli atti in via sostitutiva"».

TORNATI. Come i colleghi ricorderanno l'articolo 20 della legge n. 183 riguarda i piani di bacino di rilievo regionale e l'emendamento tende a inserire la diffida anche per questi bacini.

BOSCO, relatore alla Commissione. C'è un mio emendamento analogo di cui do lettura:

Inserire, dopo l'articolo 4, il seguente:

- «1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
- "4. In caso di inerzia o mancata intesa fra le Regioni interessate il Presidente del Consiglio dei ministri convoca i Presidenti delle Regioni

medesime. Trascorsi 30 giorni dalla convocazione e perdurando l'inadempienza, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di interventi in via sostitutiva"».

IL RELATORE

Anche su questo potremmo trovare un'intesa così come per gli emendamenti precedenti.

TORNATI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Rimane inteso che invieremo il testo concordato dai presentatori per il parere della Commissione competente.

Passiamo all'esame del seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

«Art. 4-bis.

1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

PAGANI

BOSCO, relatore alla Commissione. Anche qui siamo nella materia del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 183 del 1989 dove è stata fissata, nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, l'aliquota per le spese generali a favore del concessionario. Non si chiarisce, peraltro, se nello stesso 10 per cento siano ricomprese le spese per progettazioni, direzione lavori, collaudo. Effettivamente leggendo con attenzione resta questa incertezza.

Peraltro viene fatto osservare che a tariffa professionale queste voci da sole potrebbero assumere una quantificazione variabile tra il 10 e il 12,50 per cento.

Tutto ciò senza considerare gli oneri che gravano sulle concessioni per le attività di ordine programmatico, per le indagini preliminari, per l'organizzazione, per i profili giuridico-amministrativi compresi quelli relativi alle espropriazioni ed occupazioni di urgenza nonchè gli oneri finanziari.

Tutte operazioni che, come ricorda l'articolo 23, vanno dalla fase di progettazione a quella di collaudo ed oltre, come ad esempio l'attività programmatoria che ovviamente precede quella di progettazione dell'opera.

Per questo la latitudine dell'incidenza degli oneri del concessionario è estremamente ampia, stimabile sino ad un massimo del 10 per cento se riferita a quelli compresi dalla fase di progettazione al collaudo (con esclusione ovviamente delle spese per l'ingegneria: progettazione, direzione dei lavori e assistenza al collaudo) ovvero rapportabile ad

aliquote più elevate nel caso che rientrino oneri delle fasi preliminari e precedenti alla stessa progettazione.

Ora, il presidente Pagani opportunamente, credo, propone di eliminare questo comma 2, anche perchè il riferimento alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, risulta del tutto improprio; lasciando comunque la possibilità di adottare le convenzioni in uso, applicando cioè la legislazione attuale così come è stata applicata fino ad ora.

La determinazione del 10 per cento sembra una forzatura che non troverebbe giustificazione nell'attuale ordinamento giuridico, ma avrebbe bisogno di ulteriori specificazioni. C'è dunque un'incertezza interpretativa nell'articolo 2, per cui la sua eliminazione sembra opportuna, a meno che non si vogliano fare le necessarie correzioni con riferimento agli oneri di progettazione: mi pare però che entriamo troppo all'interno, per cui forse la cosa migliore è eliminare una specificazione che abbiamo inserito del tutto impropriamente all'interno della legge n. 183.

TRIPODI. Non sono d'accordo con la soppressione del comma 2 dell'articolo 23, perchè già questo articolo, a mio avviso, può provocare elementi di scarsa chiarezza per quanto riguarda i rapporti fra autorità di bacino e liberi professionisti, ma soprattutto con le organizzazioni tecniche e professionali. Di queste ultime sappiamo che nei tempi nostri, ormai, si stanno diffondendo un po' ovunque; vediamo per esempio quello che avviene in Calabria e in altri posti del Mezzogiorno, vediamo società che offrono servizi tecnici, oltre che professionali, che certamente non hanno offerto elementi di trasparenza. Pertanto già si pongono interrogativi, perchè negli ultimi anni si va diffondendo un processo che tende a mortificare grandi fasce di professionisti molto validi che non si assoggettano al prepotere delle società di servizi e nemmeno al potere politico: esso impone delle condizioni che nel Mezzogiorno si verificano nel momento in cui si ha lo scambio voto-professione, il cosiddetto voto di scambio.

Sarebbe perciò molto grave se dovessimo applicare un articolo che non stabilisce limiti; questo aggraverebbe la situazione, perchè così potrebbe succedere che le parcelle professionali siano decise secondo le discrezionalità dei comitati. Credo che dovremmo invece batterci per l'applicazione delle tariffe professionali.

BOSCO, relatore alla Commissione. È esattamente quello che proponiamo.

TRIPODI. Va bene, però dobbiamo inserire nella legge questo principio che finora manca; qui c'è soltanto una soppressione per cui si lascia campo libero, anzi si pone un limite per cui da un massimo del 10 per cento si potrebbe passare anche al 20 per cento.

Il costo o le delibere vengono determinate da un decreto teoricamente emesso dal Ministro dei lavori pubblici, che stabilisce tariffe proporzionali agli importi dello studio dell'opera o della progettazione; ad esempio, la stessa Agenzia per il Mezzogiorno, una volta Cassa per il Mezzogiorno, stabiliva le tariffe in base all'importo

della spesa complessiva. Se un'opera costa 100 miliardi, è assurdo dare il 10 per cento, e cioè 10 miliardi; ma qui entra in gioco quello che prima ho definito il voto di scambio, e a volte anche la tangente a forze o ad autorità politiche.

Vogliamo forse introdurre qui elementi che favoriscano orientamenti che nel Mezzogiorno sono stati veramente devastanti per lo stesso tessuto democratico? Io credo che su questo dobbiamo stare attenti.

Non ho predisposto un emendamento, ma dobbiamo stabilire che la distribuzione economica di questi incarichi sia rapportata alle tariffe stabilite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici per tutti i diritti tecnici che vengono liquidati previo parere dell'ordine professionale.

Non so cosa avrebbe detto il presidente Pagani, se ci avesse dato la possibilità di conoscere perchè ha proposto l'inserimento di questa norma, che conoscendo ormai la prassi, è un fatto che a mio avviso turba la coscienza. Chiedo al Sottosegretario di darci dei chiarimenti raccogliendo le nostre preoccupazioni e trovando una soluzione che garantisca l'applicazione di regole valide per tutti, senza privilegi che possono essere assai pericolosi.

BOSCO, relatore alla Commissione. Desidero fare un chiarimento. In presenza dell'emendamento del senatore Pagani che elimina il plafond stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 183, non posso che notare che una sua approvazione riporterebbe agli usi e alle consuetudini precedenti, nonchè alle norme esistenti, tra cui naturalmente c'è anche il rispetto delle tariffe professionali. A tale scopo ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 183 le parole: «mentre gli oneri di progettazione per la direzione lavori e per l'assistenza di collaudo sono rimborsati a tariffa professionale». Mi rimetto alla Commissione per la valutazione della soluzione migliore. Evidentemente la mia proposta sostituisce quella del senatore Pagani.

CUTRERA. Stiamo affrontando un argomento molto rilevante e che ha un carattere sostanziale rispetto all'insieme delle norme che siamo chiamati ad approvare. Condivido le osservazioni del relatore Bosco a proposito dell'articolo 23, nel senso che c'è incertezza sull'interpretazione più plausibile. Devo dire comunque che l'interpretazione in un senso o nell'altro assumerebbe pur sempre un carattere arbitrario. Personalmente non riesco a farmi carico della prevalenza dell'una o dell'altra interpretazione.

Peraltro va detto che i rilievi del senatore Tripodi, raccolti dall'emendamento del relatore, sono più che condivisibili. Ma se è così, la misura massima del 10 per cento sui diritti del concessionario è tutta da ripensare e da rivedere: ad ogni modo noi siamo contrari a tale impostazione. L'esperienza maturata in questi ultimi tempi soprattutto nel Meridione, le vicende che porteranno la Commissione che sta indagando sulla ricostruzione nelle zone terremotate a formulare proposte in positivo sulla materia mi spingono a chiedere un esame attento e approfondito del problema delle concessioni. Si tratta di un ambito nel quale si sono verificati episodi che suscitano grande preoccupazione per la contabilità pubblica, tanto da chiedere che il

13^a COMMISSIONE

Parlamento se ne occupi in termini seri e non con modifiche inserite in provvedimenti di settore. Sono del parere che, così come proposto, l'emendamento del relatore che recupera il pensiero del senatore Tripodi non possa essere accettato, mentre l'emendamento del senatore Pagani può contraddire troppo violentemente quanto deciso un anno fa.

Pertanto sarei dell'avviso di mantenere il testo originario dell'articolo 23 della legge n. 183, presentando un ordine del giorno al Governo che lo impegni a riesaminare la materia delle concessioni.

TORNATI. Sono d'accordo con il collega Cutrera. Rileggendo l'articolo in realtà possiamo riscontrare un equivoco di fondo. Il comma 1 fa riferimento a studi, incarichi, progettazioni e funzioni tecnico-organizzative. In tale ambito parlare di parcelle è piuttosto difficile perchè si tratta di una funzione che non credo sia presente in alcuna tabella professionale. Se ci fermassimo a questo comma, il 10 per cento potrebbe anche essere un'entità accettabile, visto che il concetto di spesa per funzioni tecnico-organizzative non è quantificabile. Poichè è una concessione deve esserci un accordo tra due soggetti: nel momento in cui uno dei due non si limita al 10 per cento, l'altro non accetta la concessione.

L'equivoco sorge quando viene introdotta anche la previsione dell'esecuzione delle opere e del collaudo, mescolando funzioni professionali ed imprenditoriali: quindi il risultato non è ben chiaro.

Sono d'accordo con il senatore Cutrera, perchè in realtà le questioni che si possono sollevare con l'abrogazione sarebbero tante, mentre con l'inclusione credo si voglia affermare il principio della concessione, che poi si è cercato di limitare al 10 per cento. Togliendo questa ipotesi si lascia ancor più spazio alla concessione come viene selvaggiamente usata in tutte le latitudini e non solo del Mezzogiorno.

Dico da tre anni, da quando cioè sono senatore, che l'istituto della concessione deve essere abrogato o quanto meno profondamente mutato fino al punto di ridurre al minimo tutte le implicazioni gravissime: esse si verificano a tutte le latitudini, compresa la mia regione, compresi i soggetti pubblici perchè non si tratta solo delle concessioni a privati ma anche a soggetti pubblici. Si mettono in moto meccanismi difficilmente controllabili per i risvolti morali che sono noti a tutti.

Pertanto sono d'accordo nel lasciare questo 10 per cento se non altro per stabilire un tetto che limiti gli arbitrii; sono favorevole a formulare un ordine del giorno nel quale esprimere queste preoccupazioni diffuse.

SPECCHIA. In effetti sia l'emendamento del collega Pagani che la proposta successiva del relatore non fanno chiarezza e quindi rimane il dubbio sulle intenzioni del collega Pagani circa il suo emendamento; credo convenga lasciare così come è il comma 2 dell'articolo 23. Mi dichiaro favorevole ad un ordine del giorno così come proposto dal senatore Cutrera, condiviso anche dal senatore Tornati, perchè questa materia è molto delicata e occorre maggiore chiarezza e certezza che al momento l'emendamento del senatore Pagani non può darci.

BOSCO, relatore alla Commissione. Rispetto al dibattito che c'è stato vorrei osservare che il comma 1 dell'articolo 23 in realtà non parla di concessione ma di funzioni di studio, di progettazione tecnica, di organizzazione attribuita all'autorità di bacino con affidamenti di incarico deliberati dai rispettivi comitati istituzionali. Esiste un problema di carattere generale sollevato dal senatore Cutrera al quale ha aderito anche il senatore Tornati; certamente il problema della concessione è da rivedere nel suo complesso, ma se esiste, l'emendamento del senatore Pagani assume una rilevanza notevole perchè in realtà andiamo a togliere dalla legge n. 183 l'istituto della concessione con le modalità attuali.

La limitazione del 10 per cento finisce per essere l'elemento di equivoco che può portare all'inserimento, all'interno di questo 10 per cento, anche delle tariffe dei professionisti, il che sarebbe sbagliato come ha osservato anche il senatore Tripodi. Tra l'altro sarebbe un elemento in mano alle società forti per limitare la collaborazione dei professionisti, così come probabilmente si verifica in molte situazioni.

Aspettare una modifica generale mi sembra rappresenti un rischio eccessivo anche se approvassimo un ordine del giorno. Questo comma 2 rappresenta una originalità della Commissione, è stato fatto con molta buona volontà, ma alla luce dell'esperienza sta portando una serie di equivoci per cui ha incontrato una generale contrarietà. Allora, o lo eliminiamo o lo modifichiamo, ma lasciarlo in piedi in attesa di una modifica successiva non mi pare giusto dal momento che interveniamo in materia.

Ci sono in campo due soluzioni, per quanto mi riguarda sono disponibile a discutere sull'argomento e al limite potremmo anche venire incontro alla giusta osservazione di ritoccare questo 10 per cento riducendolo e lasciando fuori le tariffe professionali.

In conclusione, non sono favorevole ad un ordine del giorno lasciando la situazione così come è, ma sono favorevole a una abrogazione o a una modifica del comma 2 dell'articolo 23.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Se riuscissimo a dare un'interpretazione corretta del vecchio articolo 23 della legge n. 183 dovremmo limitare l'uso della concessione, perchè l'affidamento dei lavori o della realizzazione delle opere non avviene solo attraverso l'istituto della concessione, ma quest'ultimo viene utilizzato quando due soggetti hanno interesse a mettere in atto l'istituto medesimo. La concessione in genere dovrebbe essere utilizzata o per opere di particolare complessità tecnica o per opere che richiedono professionalità interdisciplinari, in genere grandi lavori. In questo sistema, con queste indicazioni, la misura del 10 per cento tende a limitare l'uso della concessione soltanto a casi di particolare rilievo che, essendo in genere di importi rilevanti, hanno certe caratteristiche: cioè per un importo di 100 miliardi sicuramente le parcelle dei professionisti saranno pari al 3, 4 o 5 per cento massimo perchè esse sono inversamente proporzionali agli importi dei lavori; nè mi pare corretto che si possa affidare una concessione per una piccola strada o per una palazzina: in questi casi si fanno i progetti, si pagano le progettazioni secondo le tariffe professionali e allora sì che noi rientriamo in quel 10

per cento, dopodichè si realizzano i lavori con le normali procedure di appalto.

Poi l'esperienza che si è avuta negli enti pubblici del Mezzogiorno, dove gli oneri di concessione venivano calcolati nell'ordine dell'11 per cento, si può rilevare che erano oneri elevati, che servivano ai consorzi, per la propria vita amministrativa più che a risolvere il problema della concessione vera e propria.

Ritengo che la norma prevista dalla legge n. 183 sia limitativa all'uso della concessione; le concessioni non si devono affidare sempre, e comunque non deve essere un fatto normale quello di dare le concessioni, per una serie di motivi che vanno fino all'impoverimento dell'imprenditoria e delle professionalità piccole e medie.

Il Governo è contrario sia all'emendamento del senatore Pagani, sia all'emendamento del relatore che tende a toccare la legge n. 183 in punti sostanziali. Il presente disegno di legge intende correggere alcune procedure, non intaccare in fatti sostanziali la citata legge n. 183.

È con questo spirito, se abbiamo ben interpretato la portata dell'emendamento del senatore Pagani, che il Governo si dichiara contrario sia all'uno, sia all'altro emendamento.

PRESIDENTE. Allora, colleghi, a questo punto possiamo sospendere i nostri lavori. Per quanto riguarda questi due emendamenti e il loro eventuale invio alla 1^a Commissione, ci riserviamo di compiere in seguito un ulteriore approfondimento.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Vorrei esprimere una proposta del Governo.

Se ci fermiamo a questo punto, in attesa del parere delle Commissioni, corriamo il rischio di bloccarci per un mese. Forse abbiamo fatto una discussione troppo complessa, che poteva essere fatta, al limite, al momento dell'approvazione definitiva; se l'idea è quella di mandare tutti gli emendamenti alle Commissioni, perchè non concludere registrando anche i vari pareri e le varie opinioni?

PRESIDENTE. Mi pare che il nostro lavoro sia stato molto utile per chiarirci le idee. Gli emendamenti, comunque, verranno inviati alla 1ª e alla 5ª Commissione, sia quelli discussi sia quelli non discussi. Il motivo per cui abbiamo fatto questa riunione era quello di cercare di accorpare gli emendamenti, per cui dichiararsi contrari o favorevoli non ha senso.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, poichè non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.